

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY, RECANTE
“ISTITUZIONE DEL REGIME DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL
PRODUTTORE PER LA FILIERA DEI PRODOTTI TESSILI DI
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ACCESSORI, PELLETERIA E TESSILI
PER LA CASA”**

**Parere, ai sensi dell'articolo 178-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152,**

Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime **parere favorevole** con le seguenti proposte emendative non vincolanti.

Proposta sostitutiva

2.2

All'articolo 2, comma 2 lettera e sostituire le parole “e i gestori del servizio pubblico” con “e le relative forme associative”.

Relazione illustrativa

La competenza per l'organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani è del Comune o loro forme associative, non del gestore; quindi, si ritiene opportuno eliminare la necessità di un accordo anche di questo soggetto

Proposta sostitutiva

2.2

All'articolo 2, comma 2 modificare il titolo della lettera e) in: “punti di raccolta dei rifiuti tessili post-consumo”

Relazione illustrativa

Si ritiene, a seguito della definizione di cui alla lettera d), che tutte le seguenti definizioni comprendano il fatto che la gestione di questi materiali sia una gestione di rifiuti.

Proposta additiva

2.2

All'articolo 2, comma 2, lettera e) Aggiungere alla lettera e) un quinto attore:

5) distribuzione.

Relazione illustrativa

Anche la Distribuzione è coinvolta nel sistema di raccolta attraverso la raccolta selettiva.

Proposta sostitutiva

2.2

All'articolo 2, comma 2, alla lettera f) le parole: “, la selezione, la preparazione per il riutilizzo o dopo la valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta”, sono sostituite dalle seguenti: “e la selezione”.

Relazione illustrativa

La preparazione per il riutilizzo si fa sui rifiuti mentre la definizione pare riferirsi alla fase precedente alla loro formazione. Non è chiaro quale qualifica professionale debba avere il soggetto che effettua una valutazione diretta

Proposta sostitutiva

2.2

All'articolo 2, comma 2, alla lettera g) sostituire “e valutati idonei al riutilizzo presso il punto di raccolta dall'operatore del riutilizzo o da un'entità dell'economia sociale” con “e valutati idonei al riutilizzo presso il centro per il riutilizzo da parte di apposito operatore secondo le modalità stabilite dall'art 14 comma 1 e 2 della L. 166/2016

Relazione illustrativa

Le modalità di raccolta di tessili usati scartati dall'utente finale e non rifiuti sono stabilite dall'art 14 c. 1 e c. 2 della L 166/2016 (consegna diretta ai soggetti donatori).

Proposta sostitutiva

2.2

All'articolo 2, comma 2, alla lettera m)

- 1) le parole: “apposito spazio individuato” sono sostituite dalle seguenti: “spazio delimitato collocato”;
- 2) dopo le parole: “gestione dei produttori” sono inserite le seguenti: “, dai comuni”;
- 3) dopo le parole “economia sociale” sono inserite le seguenti: “per la raccolta ovvero”.

Relazione illustrativa

Necessario consentire ai Comuni di realizzare centri del riutilizzo.

Proposta sostitutiva

2.2

All’articolo 2, comma 2, alla lettera v)

le parole “prodotti tessili” sono sostituite dalle seguenti: “rifiuti tessili post-consumo”.

Relazione illustrativa

Per omogeneità del testo

Proposta sostitutiva

3.3

All’articolo 3, comma 3, lettera a), le parole “i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ivi compresi i rifiuti tessili provenienti da attività sanitarie a rischio infettivo,” sono sostituite dalle seguenti: “i rifiuti tessili classificati come rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo,”

Relazione illustrativa

È corretto escludere i rifiuti tessili classificati come pericolosi a rischio infettivo, mentre non è opportuno il riferimento alle “attività a rischio infettivo”, che può ingenerare confusione, essendo di incerta applicazione. Da una struttura ospedaliera, ad esempio, potranno essere prodotti rifiuti tessili anche non a rischio infettivo (es. coperte), che non si vede perché vadano esclusi dall’applicazione del sistema EPR.

Proposta addittiva

4.2

All’articolo 4, comma 2, Inserire dopo le parole “si fanno carico” le parole “dei costi”

Relazione illustrativa

Per maggiore chiarezza del testo

Proposta sostitutiva

4.2

All'articolo 4, comma 2, le parole “per il riciclaggio e per il recupero” sono sostituite dalle seguenti: “al riciclaggio, al recupero e dell'eventuale smaltimento

Relazione illustrativa

Correzione di refuso e introduzione anche della copertura dei costi di smaltimento: l'opzione dello smaltimento è certamente da considerarsi residuale, ma, nel caso sia necessaria, è corretto che sia coperta dal sistema EPR. Tale chiarimento è essenziale ai fini del corretto funzionamento del sistema EPR

Proposta ablativa

4.3

All'articolo 4, comma 3, lettera b) Eliminare le parole “raccolti nei punti di raccolta organizzati dai propri sistemi di gestione”

Relazione illustrativa

Limita la responsabilità dei Produttori ai soli punti di raccolta da loro organizzati e non a quelli organizzati dagli enti locali, ovvero dal gestore.

Proposta ablativa

4.3

All'articolo 4, comma 3, lettera b) Eliminare le parole “raccolti nei punti di raccolta organizzati dai propri sistemi di gestione”

Relazione illustrativa

Limita la responsabilità dei Produttori ai soli punti di raccolta da loro organizzati e non a quelli organizzati dagli enti locali, ovvero dal gestore.

Proposta sostitutiva

4.3

All'articolo 4, comma 3, lettera b) Sostituire le parole “rifiuti tessili di origine domestica” con le parole “rifiuti tessili post-consumo

Relazione illustrativa

Necessario mantenere coerenza con le definizioni introdotte dal decreto stesso, che, nel caso specifico, comprende anche i rifiuti c.d. “simili” e, pertanto, comunque urbani.

Proposta addittiva

4.3

All'articolo 4, comma 3, dopo lettera b) aggiungere:

b-bis) garantiscono la copertura dei costi di cui all'art. 178-ter comma 3 del D.lgs. 152/2006 sostenuti dai Comuni, ovvero dai gestori, sin dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;

b-ter) garantiscono la fornitura gratuita di contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto ai punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore;

Relazione illustrativa

L'emendamento ricalca gli obblighi che la modifica della Direttiva Quadro Rifiuti pone a carico dei Produttori di prodotti tessili.

Proposta sostitutiva

4.3

All'articolo 4, comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Ai fini di cui al primo

periodo, il CORIT promuove, nell'ambito degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 14, la definizione di meccanismi di allocazione delle materie prime secondarie e dei rifiuti tessili post-consumo che abbiano cessato la relativa qualifica di rifiuto, incentivando l'utilizzo del materiale riciclato nella fabbricazione delle materie prime e dei semilavorati destinati a prodotti tessili e dei

prodotti tessili finiti nonché in altre filiere di recupero di materia e garantendo l'approvvigionamento delle micro, delle piccole e delle medie imprese secondo valori economici di mercato e modalità non discriminatorie.”.

Relazione illustrativa

Emendamento finalizzato ad armonizzare il testo con il compendio dell'attuale assetto normativo e non limitare le possibilità di riciclo di materia.

Proposta sostitutiva

5.2

All'articolo 5, comma 2, Sostituire le parole “calcolati rispetto alla produzione effettiva di rifiuti tessili” con le parole “calcolati rispetto ai prodotti tessili immessi sul mercato”

Relazione illustrativa

Necessità di maggiore chiarezza sui meccanismi di calcolo.

Proposta ablativa

5.2

All'articolo 5, comma 2, eliminare la lettera a)

a) almeno il 15% in peso, entro il 31 dicembre 2026;”

Relazione illustrativa

Eliminare l'obiettivo del 2026 in quanto scadenza troppo prossima

Proposta sostitutiva

5.2

All'articolo 5, comma 3, sostituire le parole “valutando anche l'introduzione di specifici obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio,” con le parole “e sono introdotti anche specifici obiettivi per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio,”

Relazione illustrativa

Nell'ottica anche della direttiva UE, risulta necessario, e non solo opportuno, stabilire degli obiettivi che misurino l'effettivo riciclo dei rifiuti e non solo la loro raccolta differenziata

Proposta sostitutiva

7.1

All'articolo 7, comma 1, Sostituire la parola “riuso” con “riutilizzo”.

Relazione illustrativa

Utilizzare il termine come da definizioni normative

Proposta addittiva

9.1

All'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: “I produttori di prodotti tessili adempiono” sono sostituite dalle seguenti: “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento, i produttori di prodotti tessili adempiono”.

Relazione illustrativa

Introdurre un termine entro il quale i produttori devono adempiere all'obbligo di costituzione o adesione ad un sistema di gestione.

Necessario assicurare una attuazione rapida delle previsioni del regolamento, anche in considerazione della grave situazione di criticità che sta attraversando la filiera dei rifiuti tessili

Proposta addittiva

9.1

All'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: “I produttori di prodotti tessili adempiono” sono sostituite dalle seguenti: “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente

regolamento, i produttori di prodotti tessili adempiono”.

Relazione illustrativa

Introdurre un termine entro il quale i produttori devono adempiere all'obbligo di costituzione o adesione ad un sistema di gestione.

Necessario assicurare una attuazione rapida delle previsioni del regolamento, anche in considerazione della grave situazione di criticità che sta attraversando la filiera dei rifiuti tessili

Proposta addittiva

10.3

All'articolo 10, comma 3," lettera p) aggiungere le parole "ed alle Regioni"

Relazione illustrativa

Considerato il ruolo pianificatorio delle Regioni, è necessario che i dati siano forniti anche a tali enti.

Proposta ablativa

10.8

All'articolo 10, comma 8," Eliminare le parole "per un importo complessivo comunque non superiore a 1.000.000 euro annui""

Relazione illustrativa

Deve essere abolito il limite di spesa che impedisce al CORIT l'esercizio delle funzioni proprie dei soggetti di clearing house, garantendo così la sua terzietà rispetto al sistema dei produttori.

Proposta sostitutiva

12.2

All'articolo 12, sostituire il comma 2

2. Il deposito di cui al comma 1 riguarda i rifiuti provenienti dai nuclei domestici, corrispondenti alle categorie dei prodotti tessili di cui all'allegato I, acquistabili presso il punto vendita. Il venditore ha la facoltà di ritirare, a titolo gratuito, i rifiuti di cui al primo periodo I rifiuti di cui al primo periodo possono essere ritirati dal venditore a titolo gratuito, in ragione di uno contro uno, al momento dell'acquisto di un quantitativo equivalente di prodotti tessili della purché rientranti nella medesima categoria di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato I. Per il venditore con superficie di vendita di prodotti tessili pari o superiore a 400 metri quadrati, il ritiro ai sensi del presente comma è obbligatorio."

Relazione illustrativa

Specificare cosa si intende per "prodotti tessili della medesima categoria" perché la situazione è molto diversa se si tratta delle macrocategorie in allegato 1 (1: ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI; 2: ARTICOLI TESSILI PER LA CASA E SIMILI), o delle categorie più dettagliate. Nel primo caso si favorirà la raccolta, nel secondo meno, poiché il cliente potrà conferire il prodotto di cui vuole

disfarsi solo se appartiene esattamente alla sottocategoria di prodotto di cui sta acquistando un nuovo capo.

Proposta addittiva

12.4

All'articolo 12, comma 4 dopo le parole “operatori autorizzati” sono inserite le seguenti: “al recupero dei rifiuti raccolti”.

Relazione illustrativa

I rifiuti raccolti non possono essere conferiti a soggetto diverso dal concessionario del servizio pubblico, se non avviati direttamente a recupero da parte del produttore.

Proposta addittiva

13.1

All'articolo 13, comma 1 Aggiungere dopo le parole “a operatori autorizzati” le parole “al recupero dei rifiuti raccolti”

Relazione illustrativa

I rifiuti raccolti non possono essere conferiti a soggetto diverso dal concessionario del servizio pubblico, se non avviati direttamente a recupero da parte del produttore.

Roma, 23 luglio 2026